



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 221/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELELOMBARDIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “ANTENNATRE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 2, COMMA 1, LETT. GG), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHÈ DI CUI ALL’ART. 39,
COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 7/2018 - PROC. 51/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l'Allegato A concernente “*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 7 ANNO 2018 del 23 maggio 2018 (prot. n. 17307 LM), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

società Telelombardia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Antennatre”, la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 2, comma 1, lett. gg), e 39, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte nel corso dei programmi “Tanta salute”, “Forum medie e piccole imprese”, “Lombardia in tavola” ed “Istituto Giglio-Speciale Capelli, soluzioni alla calvizie” andati in onda in data 24, 26, 28, 29 e 30 marzo 2018, nonché per la trasmissione di riferimenti specifici di carattere promozionale ai prodotti dello sponsor (acqua Maniva) nel corso del programma sponsorizzato “Tanta salute” andato in onda in data 24 marzo 2018.

2. Deduzioni della società

La società Telelombardia S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 7 ANNO 2018 del 23 maggio 2018 risulta notificato in pari data - con nota del 31 maggio 2018, inviata tramite PEC, ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

Nel corso dell’audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 8 giugno 2018 contestualmente all’accesso agli atti - la società Telelombardia S.r.l., rappresentando le notevoli difficoltà economiche in cui attualmente versa ed adducendo la buona fede dell’emittente “Antennatre”, il cui comportamento è abitualmente virtuoso, ha precisato che tutte le trasmissioni andate in onda sono volte a promuovere eccellenze locali, piccole o medie realtà economiche degne di nota e prodotti enogastronomici, e sono precedute dalle scritte “nel programma sono inseriti prodotti a fini commerciali” o “pubblicità” precedenti la messa in onda delle trasmissioni oggetto di contestazione, ad eccezione della trasmissione “Istituto Giglio”, erroneamente mandata in onda senza l’inserimento di tali avvertenze.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 44 del 17 luglio 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione. Riguardo alle giustificazioni addotte dalla società Telelombardia S.r.l., il citato CO.RE.COM., in seguito all’attenta presa visione dell’emesso, ha confermato, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultima, l’assenza delle scritte “nel programma sono inseriti prodotti a fini commerciali” ovvero “pubblicità” precedenti la messa in onda o nel corso di tutte le trasmissioni oggetto di contestazione, osservando altresì che qualora i programmi fossero effettivamente volti a “promuovere eccellenze locali”, non si comprenderebbe la necessità di mostrare in sovrimpressione l’indirizzo ed il sito internet delle aziende o l’immagine dei prodotti commercializzati, che nelle trasmissioni esaminate non risulta giustificata da particolari esigenze artistiche o narrative.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- in data 24 marzo 2018 ed in data 28 marzo 2018, nel corso del programma *“Tanta Salute”* vengono mostrati, senza alcuna segnalazione di tipo ottico o acustico, il logo, l’immagine e i contatti della società *“Maniva”* (ad es. alle ore 19:01 e 19:08 del 24 marzo 2018 ed alle ore 8:51 del 28 marzo 2018), del centro *“Viversnella”* (ad es. alle ore 19:18 del 24 marzo 2018 ed alle ore 9:03 del 28 marzo 2018) e del centro *“Ambrogioitalia”* (ad es. alle ore 19:35 del 24 marzo ed alle ore 9:19 del 28 marzo 2018); il carattere promozionale del programma emerge chiaramente dalla presenza di riferimenti espliciti ai citati marchi e dalla insistenza con la quale vengono esaltate le caratteristiche dei prodotti e/o dei servizi offerti da questi ultimi;
- il programma *“Tanta Salute”* - trasmesso in data 24 e 28 marzo 2018 e realizzato, come può rilevarsi dalla dicitura apparsa in video all’inizio (ore 18:59 del 24 marzo 2018 e ore 8:45 del 28 marzo 2018) e alla fine della trasmissione (ore 19:40 del 24 marzo 2018 e ore 9:26 del 28 marzo 2018) *“in collaborazione con la società Maniva”* - risulta sponsorizzato da quest’ultima, pur recando riferimenti specifici di carattere promozionale all’acqua *Maniva*, commercializzata dall’omonima società;
- in data 24 marzo 2018, nel corso del programma *“Forum piccole e medie imprese”* vengono intervistati i responsabili di talune società operanti in ambito locale che illustrano, con evidente finalità promozionale, le attività svolte dalle reciproche aziende, mentre in video ne vengono mostrati il logo (ad es. alle ore 19:52), il sito *web* (ad es. alle ore 19:46) ed ulteriori riferimenti;
- in data 26 marzo 2018, in data 28 marzo 2018 ed in data 30 marzo 2018, nel corso della trasmissione *“Lombardia in tavola”*, vengono intervistati i proprietari di alcuni ristoranti che illustrano le specialità ed i prodotti offerti alla clientela, mentre vengono mostrati in sovrimpressione il recapito telefonico dei locali (ad es. alle ore 18:33 del 26 marzo 2018 ed alle ore 18:37 del 30 marzo 2018) o il loro sito *web* (ad es. alle ore 18:47 del 26 marzo 2018 ed alle ore 18:47 del 28 marzo 2018);
- in data 29 marzo 2018, nel corso della trasmissione *“Istituto Giglio-Speciale Capelli, soluzioni alla calvizie”* vengono illustrate, con evidente finalità promozionale, le attività dell’Istituto, mentre ne vengono mostrati in sovrimpressione il logo, il sito *web* ed il recapito telefonico (ad es. alle ore 00:28);
- il contenuto delle trasmissioni oggetto di contestazione (*“Tanta salute”*, *“Forum piccole e medie imprese”*, *“Lombardia in tavola”* ed *“Istituto Giglio-Speciale Capelli, soluzioni alla calvizie”*), nel corso delle quali vengono esplicitamente presentate le caratteristiche dei prodotti e/o servizi offerti da piccole o medie imprese operanti a livello locale, inquadrandone chiaramente il marchio, l’immagine ed i recapiti, ed illustrando, talvolta con accenti enfatici, le attività da esse svolte, travalica i toni propri di una rubrica volta a promuovere eccellenze e prodotti gastronomici locali degni di nota, presentando un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva;
- nella registrazione di tutti i programmi oggetto di contestazione non è dato individuare alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili come tali le comunicazioni commerciali in essi inserite;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Lombardia del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di determinate imprese mediante la presentazione dei loro prodotti, marchi e segni distintivi in genere; in particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nel formato dell'emesso televisivo, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui singoli prodotti e dalla chiara leggibilità dei marchi, sia nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi nei confronti dei servizi e prodotti presentati utilizzati dai partecipanti alle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel corso dei programmi *“Tanta salute”*, *“Forum piccole e medie imprese”*, *“Lombardia in tavola”* ed *“Istituto Giglio-Speciale Capelli, soluzioni alla calvizie”* andati in onda in data 24, 26, 28, 29 e 30 marzo 2018 si assiste alla presentazione orale e visiva di attività, prodotti e servizi, offerti da aziende operanti a livello locale, accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale dei programmi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che proibiscono la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO altresì che nel corso del programma *“Tanta Salute”*, sponsorizzato dalla società *Maniva*, si riscontrano riferimenti specifici di carattere promozionale al prodotto dello *sponsor*, con implicito incoraggiamento all'acquisto dell'acqua *Maniva*, commercializzata dall'omonima società e che pertanto sussiste la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *“Antennatre”* deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, *lett. gg)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, *lett. c)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (24, 26, 28, 29 e 30 marzo 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telelombardia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Colico, n. 21, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antennatre", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, *lett. gg)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, *lett. c)*, del decreto legislativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 221/18/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 221/18/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi